

ACCESSO PARZIALE

A) Ogni professionista deve presentare formale domanda in cui:

- indica le proprie generalità;
- dichiara, con riferimento al proprio titolo professionale, che fornirà solo servizi occasionali;
- specifica l'ente o la struttura, la sede e la data di rilascio del diploma;
- dichiara che sul territorio italiano si limiterà alle attività per le quali possiede la qualifica professionale e che non eserciterà alcune delle altre attività riservate alla professione di Guida Alpina;
- dichiara di provvedere, per l'anno in corso, ad adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale legata al titolo posseduto;
- dichiara di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana e/o inglese;
- allega:
 - o copia documento di identità (carta di identità o passaporto);
 - o copia diploma del titolo professionale posseduto;
 - o attestazione dei corsi di aggiornamento effettuati;
 - o dichiarazione dell'autorità competente che attesta il legale stabilimento in (NAZIONE) per l'esercizio della professione dichiarata e che non gli è vietato esercitarla, neanche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato, nonché di possedere una copertura assicurativa per danni professionali valida fino al (data);
 - copia pagamento 32 euro a Dipartimento per lo Sport.

B) La domanda e i relativi allegati devono essere inviati al Dipartimento per lo Sport via pec (ufficiosport@pec.governo.it).

C) Il Dipartimento per lo Sport e il Collegio Nazionale esaminano la domanda.

Nota bene Affinché il Collegio possa esaminare la domanda ed esprimere il proprio parere tecnico:

- è necessario che il professionista trasmetta anche il proprio **standard formativo**, documento rilasciato dall'Ente formatore al soggetto interessato contenente il programma completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie ed esami sostenuti;
- è utile che il professionista trasmetta anche il proprio **stabilimento legale**, documento rilasciato dall'Associazione di appartenenza in cui essa indica i dati del professionista con il relativo titolo e dichiara che:
 - 1) è regolarmente iscritto all'Associazione
 - 2) ha domicilio professionale in ...
 - 3) può esercitare la professione indicata
 - 4) non ha in carico divieti o sospensioni
 - 5) è in regola con la formazione professionale continua
 - 6) ha regolare assicurazione rct in corso di validità.

D) Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione all'esercizio temporaneo / accesso parziale e lo trasmette al professionista.

ACCESSO PARZIALE

E) I professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione sono iscritti alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. (iscrizione necessaria per potere lavorare in Italia). Per la gestione della pratica è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria di euro 25,00 al Collegio Nazionale tramite bonifico bancario:

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

IBAN: IT 70 X 03069 09606 100000141775

BIC: BCITITMM

Causale (reason for bank transfer): Cognome (Surname) Nome (First name) + "DIRITTI DI SEGRETERIA".

IMPORTANTE

L'autorizzazione del Dipartimento per lo Sport e l'iscrizione alla sezione "Professionisti stranieri" dell'albo nazionale del Co.Na.G.A.I. valgono **12 mesi** dalla data dell'autorizzazione stessa (no anno civile).

Rinnovo: il Dipartimento per lo Sport non prevede una procedura di rinnovo; pertanto, il professionista deve ripetere ogni volta la procedura completa.